

Allegato 1

Oggetto: Revoca del riconoscimento dell'Itinerario turistico enogastronomico denominato "Strada dei Vini e dei Sapori del territorio Città Castelli e Ciliegi - Colline tra Bologna e Modena" riconosciuto con deliberazione della Giunta regionale n. 796/2002.

Organismo di gestione: Associazione Strada dei Vini e dei Sapori del territorio Città Castelli Ciliegi C.F. 94082210363, con sede in Vignola (MO), via Tavoni 20/C.

Verbale di ispezione prot. 0449500.I del 9.5.22.

Verbale di istruttoria prot. 20.01.2023.0048667.I.

Comunicazione ex artt. 20-21 della LR 32/1993 di avvio procedimento di iniziativa atto sfavorevole notificata al soggetto gestore, prot. 0552514.U del 14.06.2022, e al curatore fallimentare, prot. 1198738.U del 30.11.2022.

Motivo della revoca:

- l'organismo di gestione è stato dichiarato fallito in data 08 maggio 2019 con sentenza n. 69/2019 del 08/05/2019 del Tribunale di Modena - sezione Fallimenti;
- l'articolo 7 della L.R. n. 23/2000 statuisce che l'organismo di gestione di un Itinerario, costituito in organismo associativo senza scopi di lucro e operante sulla base di regole di autofinanziamento, è il soggetto responsabile per la realizzazione e il funzionamento dell'Itinerario, svolgendo numerose funzioni tra le quali diffonderne la sua conoscenza, presiedere alla coordinata attuazione del progetto, curare i rapporti con le Istituzioni del territorio, nonché gestire le iniziative di carattere economico-commerciale volte al raggiungimento degli scopi dell'Itinerario;
- l'art. 3 del R.R. n. 16/2001 prevede inoltre che l'organismo di gestione adotti il disciplinare che regoli la realizzazione e la gestione dell'Itinerario e assumi l'impegno ad adottare, fare rispettare e controllare che vengano mantenuti dai propri aderenti gli standard previsti dal regolamento medesimo;
- ne deriva che l'effettiva esistenza e il regolare funzionamento dell'organismo di gestione sono requisiti e condizioni necessari per la permanenza del riconoscimento di un Itinerario. Ove sia accertato il mancato rispetto di questi requisiti e condizioni, la Regione provvede alla revoca del riconoscimento, ai sensi degli artt. 4, comma 1, della L.R. n. 23/2000 e 4, comma 5 del R.R. n. 16/2001.